

Fattura Elettronica: le novità dal 2021

A partire dal **1° gennaio 2021** è obbligatorio l'utilizzo di un nuovo tracciato Xml della fattura elettronica.

Di conseguenza, con il nuovo anno, il Sistema di Interscambio dell'Agenzia Entrate (Sdi) accetterà esclusivamente le fatture predisposte con il nuovo schema.

Le modifiche più rilevanti, che si riportano di seguito, sono state apportate per rendere le codifiche più puntuali e aderenti alle diverse fattispecie previste dalla normativa fiscale.

Nuovi codici "Tipo Documento"

Con il tracciato precedentemente in uso, il campo "Tipo Documento" era identificato con uno dei 7 codici seguenti:

<u>TIPO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD20	Autofattura

I codici che si dovranno utilizzare dal 1° gennaio 2021 con il nuovo tracciato, sono invece 18, ossia:

<u>TIPO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
TD01	Fattura
TD02	Acconto/anticipo su fattura
TD03	Acconto/Anticipo su parcella
TD04	Nota di Credito
TD05	Nota di Debito
TD06	Parcella
TD16	Integrazione fattura reverse charge interno
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	Autofattura per splafonamento
TD22	Estrazione beni da Deposito IVA
TD23	Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA

TD24	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
TD25	Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Nuovi codici “Natura Operazione”

Il campo “Natura Operazione” va compilato nei casi in cui la fattura contenga operazioni non assoggettate ad Iva, ossia non soggette, esenti, fuori campo, non imponibili o assoggettate a regimi particolari.

Con il tracciato utilizzabile fino al 2020, il campo “Natura Operazione” era identificato con uno dei 7 codici seguenti:

<u>TIPO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
N1	escluse ex art.15
N2	non soggette
N3	non imponibili
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
N7	IVA assoluta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

I codici che si utilizzano dal 1° gennaio 2021, con il nuovo tracciato, saranno i seguenti:

<u>TIPO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
N1	escluse ex art.15
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/1972
N2.2	non soggette – altri casi
N3.1	non imponibili – esportazioni
N3.2	non imponibili – cessioni intracomunitarie
N3.3	non imponibili – cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione
N3.5	non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6.1	inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile – cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile – subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile – cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile – operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile – altri casi
N7	IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Nuovi codici “Tipo Ritenuta”

Le novità al tracciato hanno introdotto anche nuovi codici “Tipo Ritenuta” permettendo così di codificare in fattura:

- quando la ritenuta si riferisce a persone fisiche o giuridiche;
- alcune tipologie di contributi particolari la cui gestione contabile è assimilabile a quella delle ritenute.

Il tracciato precedentemente in uso prevedeva la sola distinzione di due codici:

<u>TIPO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
RT01	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)

Dal 2021 i codici che si utilizzeranno con il nuovo tracciato saranno invece i seguenti:

<u>TIPO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>
RT01	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone fisiche)
RT02	Ritenuta d’acconto (ritenuta persone giuridiche)
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale